



Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini

Via Euterpe n. 3W – 47923 Rimini – Tel. 0541790977 – Fax. 0541790976

REGOLAMENTO A.T.C. RIMINI 1 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DA SELVAGGINA CACCIABILE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

ART. 1 – OBIETTIVI

L'A.T.C. Rimini 1 afferma che la tutela delle produzioni agricole rappresenta il presupposto primario per un rapporto di totale collaborazione fra la componente venatoria e quella agricola.

Di conseguenza definisce le proprie scelte programmatiche e gestionali impegnandosi per una gestione faunistico-venatoria orientata, in coerenza anche con quanto previsto dal vigente Piano Faunistico Venatorio **Regionale**, a mantenere sul territorio agro/forestale, condizioni di massimo equilibrio della densità faunistica per singole specie, funzionali a limitare il più possibile i danni prodotti dalla fauna cacciabile alle produzioni agricole.

Altresì il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Rimini 1 orienterà le proprie previsioni di bilancio finalizzando alla tutela delle produzioni agricole una congrua copertura del corrispondente capitolo di spesa, con l'obiettivo, se possibile, di indennizzare il 100% del danno accertato.

Su questi presupposti l'A.T.C. Rimini 1 definisce il presente Regolamento finalizzato a disciplinare la prevenzione e gli indennizzi dei danni provocati dalla fauna cacciabile nel territorio di competenza.

ART. 2 – CONTRIBUTO ALLA PREVENZIONE ED ALL'INDENNIZZO

L'A.T.C. Rimini 1 riconosce contributi per interventi di prevenzione danni e per l'indennizzo dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica cacciabile alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, ivi comprese le serre e le serre/tunnel la cui compromissione può pregiudicare il risultato della coltivazione in atto.

Per quanto attiene gli interventi di prevenzione danni il contributo è da intendersi come fornitura, da parte dell'A.T.C. Rimini 1, di idonei strumenti (cannoncini, reti, recinzioni in filo elettrico, repellenti, ecc.).

La posa in opera di detti materiali, soprattutto se onerosa come nel caso di reti e filo elettrico, sarà realizzata concordando forme collaborative tra l'A.T.C. Rimini 1 e l'agricoltore interessato.

ART. 3 – RICHIESTA MATERIALE DI PREVENZIONE

Per poter usufruire dei mezzi di prevenzione messi a disposizione dall'A.T.C. Rimini 1, gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile, proprietari o conduttori di fondi rustici compresi nel territorio dell'A.T.C. Rimini 1, muniti di Partita I.V.A. **ed iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole** devono presentare domanda **sull'apposito modulo valido per l'A.T.C. Rimini 1.**

La domanda deve essere trasmessa all'A.T.C. Rimini 1 **preferibilmente via PEC**, direttamente o per tramite della propria Organizzazione Professionale Agricola.

In casi motivati il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Rimini 1 potrà fornire i mezzi di prevenzione, se disponibili, anche a soggetti diversi da quelli sopra menzionati.



Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini

Via Euterpe n. 3W – 47923 Rimini – Tel. 0541790977 – Fax. 0541790976

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'indennizzo dei danni è concesso esclusivamente agli imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile, proprietari o conduttori di fondi rustici compresi nel territorio dell'A.T.C. Rimini 1, muniti di partita IVA ed iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole.

Vengono escluse dal contributo erogato dall'A.T.C. Rimini 1, le aziende agricole situate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi, Riserve Naturali, che dovranno rivolgersi alla Provincia di Rimini, Fondi Sottratti all'Attività Venatoria, ove l'onere rimane a carico del proprietario/conduttore e negli ambiti di natura privatistica (A.F.V., A.T.V., Centri Privati di Produzione della Fauna, ecc.) nei quali la responsabilità per gli indennizzi è demandata ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione.

Non potranno accedere al contributo, o ne saranno ammessi in misura ridotta, coloro che, pur avendone avuto la possibilità, non abbiano provveduto, a giudizio dei tecnici incaricati alla perizia, ad effettuare i necessari interventi di prevenzione dei danni stessi, utilizzando per tale finalità anche gli strumenti messi a disposizione dall'A.T.C. stesso.

ART. 5 – DENUNCIA DI DANNO E RICHIESTA DI INDENNIZZO

La denuncia di danno e la contestuale domanda di contributo per l'indennizzo dei danni devono essere trasmesse **preferibilmente via PEC**, per tramite della propria Organizzazione Professionale Agricola, all'A.T.C. Rimini 1, regolarmente compilate e firmate dall'agricoltore avente titolo, entro i tre giorni successivi dal momento in cui si è constatato il danno, ai fini della prevenzione, e comunque almeno tre giorni lavorativi prima del raccolto, evidenziando in tal caso la circostanza descritta.

L'inoltro deve essere effettuato sull'apposito modulo valido per i danni di competenza dell'A.T.C. Rimini 1.

ART. 6 – DANNI PER CAUSE DIVERSE

Se le colture per le quali si denuncia un danno causato da selvaggina cacciabile hanno subito, nel contempo, anche danni per cause diverse (quali ad esempio grandine, gelo, avversità fitopatologiche, animali domestici o specie non cacciabili), l'agricoltore deve farne menzione nella denuncia.

In caso di danni non bene attribuibili a specie cacciabili o meno od in caso di attribuzione sbagliata della causa del danno da parte dell'agricoltore, sarà previsto il confronto e la collaborazione tra i Tecnici del SACP ed il Tecnico accertatore incaricato dall'A.T.C. Rimini 1.

La stima del danno valutata dal tecnico accertatore, terrà conto anche di ulteriori circostanze che possano aver influito negativamente sull'andamento della stagione agraria.

ART. 7 – RILEVAZIONE DEL DANNO

Ricevuta la denuncia di danno, il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Rimini 1, affida nel più breve tempo possibile la rilevazione del danno ad un Tecnico esperto, con facoltà di ispezionare, anche ripetutamente, i prodotti danneggiati.

L'accertamento del danno viene di norma effettuato previo preavviso all'agricoltore, al fine di consentire la presenza sua o di un suo delegato, per concordare la stima dell'entità del danno.

All'agricoltore sarà possibilmente consegnata copia del verbale di accertamento e di stima dell'entità del minor prodotto realizzato che sarà preventivamente sottoscritta per accettazione.



Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini

Via Euterpe n. 3W – 47923 Rimini – Tel. 0541790977 – Fax. 0541790976

Nel caso in cui i danni vengono constatati nell'imminenza o durante la raccolta, l'agricoltore deve presentare la denuncia e richiedere l'intervento peritale con la massima tempestività possibile. In questi casi di carattere eccezionale, ma potenzialmente frequenti nella fase stagionale prossima al raccolto, l'A.T.C. Rimini 1 si impegna a dare corso alla perizia nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per procedere alla valutazione del danno ed all'erogazione dell'indennizzo conseguente.

La raccolta parziale del prodotto, prima della perizia, rende impossibile la valutazione del danno relativamente alla parte del prodotto raccolto.

La raccolta totale del prodotto, prima della perizia, rende impossibile la valutazione del danno e fa pertanto decadere il diritto del contribuente all'indennizzo.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Se l'agricoltore non ritiene tecnicamente corretta la valutazione del danno, può richiedere tempestivamente all'A.T.C. Rimini 1 una revisione, che sarà effettuata collegialmente dall'esperto già incaricato e da un tecnico nominato dall'agricoltore. Se i due periti, dopo aver ripetuto il sopralluogo, non raggiungono un accordo, devono ricorrere alla immediata nomina di un terzo perito, con funzioni di arbitro, scegliendolo tra una rosa di nomi di liberi professionisti (dottori agronomi o periti agrari) di provata competenza nel campo specifico, già predisposta e concordata dal Consiglio Direttivo A.T.C. Rimini 1 e dalle Organizzazioni Professionali Agricole. Nel caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito, il nominativo verrà estratto a sorte, sempre tra la rosa suddetta.

In ogni caso il giudizio del terzo perito risolve in ultima istanza la vertenza.

Gli oneri della controversia vengono ripartiti equamente tra A.T.C. Rimini 1 ed agricoltore.

ART. 9 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Rimini 1 si riserva comunque di vagliare le domande, di accettare solamente quelle ritenute idonee, in rispondenza del presente Regolamento.

ART. 10 – CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Gli esperti applicheranno i prezzi unitari adottando quelli medi di mercato desunti dai mercuriali della piazza locale o da altra fonte attendibile, al netto delle spese di raccolta e trasporto.

Il calcolo dell'indennizzo considererà anche gli eventuali danni indiretti imputabili a maggiori oneri nelle lavorazioni meccaniche, degrado qualitativo del prodotto residuo, ecc.

Per i prodotti con contratto di coltivazione, l'agricoltore deve esibire tutta la documentazione relativa, che i periti possono integrare con ulteriori accertamenti.

ART. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso dal Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Rimini 1 nei limiti previsionali di Bilancio, definiti tenendo in considerazione gli obiettivi previsti all'art. 1 del presente Regolamento.

L'erogazione avverrà annualmente di norma entro il 28/02 dell'anno successivo a quello del danno.